

IMPOSTA DI BOLLO ADEMPIMENTO UNICO

Il D.M. 22 febbraio 2007 (in G.U. n. 51 del 2.3.2007) ha approvato la nuova tariffa dell'imposta di bollo sugli atti trasmessi per via telematica (c.d. modello unico informatico), in vigore dal 17 marzo 2007.

Si riporta di seguito un prospetto sinottico di applicazione dell'imposta forfettaria di bollo di cui sopra.

1-bis, n. 1) - Euro 230.

Atti aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonchè atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti, che non comportano iscrizione nel registro delle imprese.

AD ESEMPIO:

- COMPRAVENDITE, DONAZIONI, PERMUTE, E ALTRI ATTI DI TRASFERIMENTO
- COSTITUZIONI DI SERVITU', USUFRUTTO, ECC.
- RINUNCE A USUFRUTTO, ABITAZIONE, SERVITU', ECC.
- DIVISIONI ED ATTI EQUIPARATI

1-bis, n. 2) - Euro 300. *In aggiunta vanno normalmente liquidate le imposte di bollo per il registro delle imprese (euro 42, 59 o 65, a seconda della tipologia di impresa), dovute per la copia trasmessa alla CCIAA e per la domanda di iscrizione, previste dal n. 1-ter dell'art. 1 della tariffa, allegata al d.p.r. n. 642/1972.*

Atti aventi ad oggetto il trasferimento ovvero la costituzione di diritti reali di godimento su beni immobili, comprese le modificazioni o le rinunce di ogni tipo agli stessi, nonchè atti aventi natura dichiarativa relativi ai medesimi diritti, che comportano iscrizione nel registro delle imprese.

AD ESEMPIO:

- CONFERIMENTI DI IMMOBILI IN SOCIETA', ASSOCIAZIONI O ALTRI ENTI, in sede di costituzione o successivamente
- CESSIONI DI AZIENDE COMPRENSIVE DI IMMOBILI
- SCISSIONE DI SOCIETA' CON IMMOBILI

1-bis, n. 3) - Euro 155.

Tutti gli altri atti che comportano formalità (di trascrizione, iscrizione o annotazione) nei registri immobiliari, con esclusione quindi di quelli con effetti traslativi, costitutivi o dichiarativi, e che non comportano iscrizione nel registro delle imprese.

AD ESEMPIO:

- ATTI DI CONCESSIONE DI IPOTECA (contestuali o meno al mutuo o altro finanziamento), *SOLO QUANDO NON SI APPLICA L'IMPOSTA SOSTITUTIVA*
- ATTI D'OBBLIGO UNILATERALI
- CONVENZIONI URBANISTICHE
- CONTRATTI PRELIMINARI TRASCRITTI
- ATTI DI RETTIFICA E IDENTIFICAZIONE CATASTALE
- ATTI DI CONFERMA E CONVALIDA (se autonomi, e quindi se non contenuti in un atto traslativo o dichiarativo)
- ATTI DI RICOGNIZIONE O RICONOSCIMENTO DI PROPRIETA' O DI DIRITTI REALI IMMOBILIARI
- ATTI DI ACCETTAZIONE *ESPRESSA* DI EREDITA', PURA E SEMPLICE O CON BENEFICIO D'INVENTARIO
- PUBBLICAZIONE DI TESTAMENTO PORTANTE LEGATO IMMOBILIARE
- ATTI COSTITUTIVI DI FONDO PATRIMONIALE CON IMMOBILI
- ATTI COSTITUTIVI DI VINCOLI DI DESTINAZIONE SU IMMOBILI
- LOCAZIONI ULTRANOVENNALI DI IMMOBILI

1-bis, n. 4) - **Euro 225**. *In aggiunta vanno normalmente liquidate le imposte di bollo per il registro delle imprese (euro 42, 59 o 65, a seconda della tipologia di impresa), dovute per la copia trasmessa alla CCIAA e per la domanda di iscrizione, previste dal n. 1-ter dell'art. 1 della tariffa, allegata al d.p.r. n. 642/1972.*

Tutti gli altri atti che comportano formalità (di trascrizione, iscrizione o annotazione) nei registri immobiliari, con esclusione quindi di quelli con effetti traslativi, costitutivi o dichiarativi, e che comportano iscrizione nel registro delle imprese.

AD ESEMPIO:

- AFFITTI DI AZIENDE DI DURATA ULTRANOVENNALE CON IMMOBILI
- TRASFERIMENTO DI SEDE SOCIALE CON IMMOBILI
- MODIFICA RAGIONE SOCIALE CON IMMOBILI (SALVO CHE SI TRATTI DI CESSIONE DI QUOTA SOCIALE, PER CUI V. L'APPOSITA PREVISIONE)
- TRASFORMAZIONE SOCIALE CON IMMOBILI
- FUSIONE DI SOCIETA' CON IMMOBILI

1-bis-1, n. 1) - **Euro 156**. *In questo caso non bisogna liquidare alcuna imposta di bollo all'atto della trasmissione al registro delle imprese, in quanto l'importo forfettario previsto al n. 1-bis-1, punto 1, è comprensivo del bollo per la copia per il registro delle imprese e la domanda di iscrizione.*

"Atti propri" delle società e degli enti non societari, senza immobili.

AD ESEMPIO:

- COSTITUZIONI E MODIFICHE DI SOCIETA', ASSOCIAZIONI E ALTRI ENTI, SENZA IMMOBILI

1-bis-1, n. 2) - **Euro 30**.

In aggiunta vanno normalmente liquidate le imposte di bollo per il registro delle imprese (euro 42, 59 o 65, a seconda della tipologia di impresa), dovute per la copia trasmessa alla CCIAA e per la domanda di iscrizione, previste dal n. 1-ter dell'art. 1 della tariffa, allegata al d.p.r. n. 642/1972.

Procure, deleghe e simili, purché registrate.

1-bis-1, n. 3) - **Euro 15**.

In aggiunta vanno normalmente liquidate le imposte di bollo per il registro delle imprese (euro 59 o 65, a seconda della tipologia di impresa), dovute per la copia trasmessa alla CCIAA e per la domanda di iscrizione, previste dal n. 1-ter dell'art. 1 della tariffa, allegata al d.p.r. n. 642/1972.

Cessioni di quote sociali (sia di società di persone che di capitali, sia a titolo oneroso che gratuito).

1-bis-1, n. 4) - **Euro 45.**

In aggiunta vanno normalmente liquidate le imposte di bollo per il registro delle imprese (euro 42, 59 o 65, a seconda della tipologia di impresa), dovute per la copia trasmessa alla CCIAA e per la domanda di iscrizione, previste dal n. 1-ter dell'art. 1 della tariffa, allegata al d.p.r. n. 642/1972.

Per tutti gli altri atti (non immobiliari né societari), in sede di registrazione.

AD ESEMPIO:

- CESSIONI DI AZIENDE *SENZA IMMOBILI*
- AFFITTI DI AZIENDE *SENZA IMMOBILI O COMUNQUE INFRANOVENNALI*
- CONVENZIONI MATRIMONIALI (compresi gli atti costitutivi di fondo patrimoniale senza immobili)
- ATTI DICHIARATIVI DI IMPRESE FAMILIARI
- ASSOCIAZIONI TEMPORANEE DI IMPRESE
- RINUNZIE AD EREDITA'
- ATTI NOTORI
- VERBALI DI INVENTARIO
- ACCERTAMENTO DELL'AVVERAMENTO DI CONDIZIONE SOSPENSIVA, SALVA LA SUCCESSIVA INTEGRAZIONE (fino ad euro 155, e quindi di euro 110), A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO ai fini dell'esecuzione della formalità di annotazione
- ATTI DI CONCESSIONE DI IPOTECA, *IN ASSENZA DI IMPOSTA SOSTITUTIVA*, NEL CASO DI FINANZIAMENTO AD AGGIUDICATARIO NELL'ESPROPRIAZIONE FORZATA, E SALVA LA SUCCESSIVA INTEGRAZIONE (fino ad euro 155, e quindi di euro 110), A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO ai fini dell'esecuzione della formalità di annotazione
- ATTI DI CONSENSO A CANCELLAZIONE IPOTECARIA, *IN ASSENZA DI IMPOSTA SOSTITUTIVA*, E SALVA LA SUCCESSIVA INTEGRAZIONE (fino ad euro 155, e quindi di euro 110), A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO ai fini dell'esecuzione della formalità di annotazione
- ATTI CHE DANNO LUOGO AD ANNOTAZIONI IPOTECARIE IN GENERE, *IN ASSENZA DI IMPOSTA SOSTITUTIVA*, E SALVA LA SUCCESSIVA INTEGRAZIONE (fino ad euro 155, e quindi di euro 110), A SEGUITO DELLA COMUNICAZIONE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO ai fini dell'esecuzione della formalità di annotazione

2-ter, n. 1) - **Euro 108.**

Formalità nei registri immobiliari richieste separatamente rispetto alla richiesta di registrazione, per gli atti registrati ai sensi dell'art. 1, comma 1-bis. 1, numeri 1 e 4, ovvero non soggetti a registrazione (questa imposta di bollo - riguardando la "formalità" - deve essere liquidata all'Agenzia del Territorio).

AD ESEMPIO:

- TRASCRIZIONE DI REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
- TRASCRIZIONI IN RETTIFICA (rettifica alla nota, in assenza di un nuovo titolo soggetto a registrazione)

2-ter, n. 2) - **Euro 15.**

Richiesta in via telematica di voltura catastale, dipendente da atti che non comportano formalità nei registri immobiliari (questa imposta di bollo - riguardando la "formalità" di voltura catastale - deve essere liquidata all'Agenzia del Territorio)..

AD ESEMPIO:

- VOLTURA PER RIUNIONE DI USUFRUTTO
- VOLTURA IN DIPENDENZA DI SUCCESSIONE MORTIS CAUSA